

Prot. n° 21/19

Roma, 12 Marzo 2019

Al Signor Provveditore Regionale  
per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise  
*D.ssa Cinzia CALANDRINO*  
**ROMA**

E, per Conoscenza

Al Signor Direttore della Casa Circondariale  
"Germana STEFANINI" Femminile Rebibbia  
*D.ssa Maria Carmela LONGO*  
**ROMA**

Al Presidente USPP  
*Dr. Giuseppe MORETTI*  
**ROMA**

Al Delegato Regionale USPP Lazio  
*Sig. Daniele NICASTRINI*  
**ROMA**

Al Delegato Locale USPP  
*Sig.ra Anna CURILLI*  
**ROMA**

**OGGETTO:** Corretta applicazione principi statuiti all'interno degli artt. 5 e 7 P.I.R. 13/06/2017 con particolare riferimento alla facoltà di opzione - *quesito*.-

Signor Provveditore,

Con riferimento a quanto in oggetto indicato questa O.S. intende segnalare a codesta Autorità Dirigente il caso occorso presso la Direzione della C.C.F. Rebibbia.

Una unità di Polizia Penitenziaria, vincitrice d'interpello presso l'Ufficio Matricola, durante il periodo di prova previsto all'articolo 7 P.I.R. 13/06/2017 dopo aver avuto rassicurazioni dalla Direzione stessa circa la possibilità di presentare domanda, ha partecipato all'interpello straordinario, indetto per l'Ufficio Comando risultandone vincitrice.

La graduatoria emanata in relazione all'Ufficio Comando non è stata applicata in ragione del fatto che sarebbero sorti dubbi in ragione della titolarità della vincitrice a partecipare al predetto interpello in virtù di quanto contenuto all'art. 5 P.I.R. 13/06/2017.

In sostanza il dubbio emerge sulla facoltà di opzione che il dipendente deve esercitare e che lo escluderebbe per un anno dal partecipare ad altri interPELLI.

Di contro però il successivo articolo 7 stabilisce che entro il termine della prova il dipendente possa rinunciare all'incarico con la conseguente ricollocazione al posto di servizio dal quale proveniva.

Ciò determina incertezza **su quando il dipendente possa esercitare il diritto di opzione**. Ovvero se all'atto dell'ingresso in un posto di servizio il cui accesso avviene attraverso l'interpello oppure al termine del periodo di prova.

L'unica cosa chiara è che il diritto d'opzione determina l'impossibilità a partecipare ad altri interPELLI per almeno un anno.

**Per quanto sopra esposto, voglia codesta A.D. chiarire in che arco temporale il diritto d'opzione debba essere esercitato dal dipendente anche in ragione di quanto contenuto dagli artt. 5 e 7 P.I.R. 13/06/2017.**

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
*Umberto DI STEFANO*

